

La Guida del Quotidiano IPSOA

26 Settembre 2013, ore 08:42

Il ravvedimento in materia di IVA

L'istituto del ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 risulta fruibile pressoché per tutte le violazioni IVA. È evidente che, stante i numerosissimi adempimenti (dichiarativi e non) previsti dalla disciplina IVA, l'istituto del ravvedimento trova nell'ambito di tale imposta un vasto campo di applicazione.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Alessandro Foderà - Dottore Commercialista, Loconte & Partners

Violazioni dichiarative

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, è possibile "ravvedersi" procedendo alla trasmissione della dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza, con diverse modalità, a seconda che ci si trovi nel caso di:

- dichiarazione con IVA dovuta e non versata, per la quale è applicabile una sanzione ridotta pari al 10% della sanzione min. ordinariamente applicabile (quest'ultima pari al 120% dell'imposta non versata né dichiarata). Chiaramente, oltre alla sanzione ridotta, in sede di ravvedimento occorrerà procedere anche al versamento dell'imposta non versata e degli interessi maturati;
- dichiarazione senza IVA dovuta o con IVA dovuta ma correttamente versata, per la quale è applicabile una sanzione ridotta a 25,8 euro (1/10 della sanzione min., pari ad euro 258).

Nel caso di dichiarazione infedele, ossia di dichiarazione presentata nei termini, ma con IVA dichiarata inferiore a quella dovuta (o credito superiore a quello spettante), è possibile ravvedersi, integrando la dichiarazione e fruendo dell'applicazione di una sanzione pari al 12,5% (1/8) di quella minima (pari al 100% della differenza di imposta non dichiarata o del credito non spettante se già compensato/rimborsato) entro il termine (perentorio) di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Anche in questo caso, oltre alla sanzione, occorrerà procedere al versamento della imposta dovuta (o al versamento del credito non spettante) e dei relativi interessi.

Ad esempio

Una dichiarazione IVA infedele relativa all'esercizio 2011, presentata il 28 settembre 2012, può essere integrata/corretta fruendo del ravvedimento in parola, solo entro il 30 settembre 2013. Oltre tale data, e comunque entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione infedele, sarà possibile integrare la dichiarazione ma non si potrà fruire della riduzione delle sanzioni da ravvedimento.

Per quanto concerne la dichiarazione di inizio (di variazione o di cessazione) di attività, l'omessa presentazione della dichiarazione, o l'indicazione nella stessa di informazioni non complete o inesatte (tali da impedire l'individuazione del contribuente o dei luoghi in cui l'attività è esercitata o le scritture contabili tenute), comporta ordinariamente l'applicazione di una sanzione minima pari a 516 euro, riducibile a 64,5 euro (1/8 del minimo), sempreché la regolarizzazione della dichiarazione avvenga entro un anno dalla data di commissione della violazione.

Altre violazioni di obblighi e adempimenti IVA

Anche per gli adempimenti di natura non dichiarativa vi è la possibilità di fruire del ravvedimento, con la singolare eccezione della comunicazione annuale dati IVA, per la quale l'Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 6/E del 2002, ha stabilito che la natura non dichiarativa di tale comunicazione comporta l'inapplicabilità del ravvedimento. Ma, ad esempio, la stessa Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di sanare l'omissione (oppure la non completa o inesatta comunicazione inviata nei termini) delle comunicazioni delle operazioni con paesi black-list e dei dati fiscali degli elenchi Intrastat (tipici adempimenti IVA non dichiarativi), mediante l'istituto del ravvedimento.

Altri adempimenti di natura non dichiarativa, peraltro ben più importanti rispetto alle predette comunicazioni al fine del complessivo funzionamento dell'imposta, godono dell'applicabilità del ravvedimento.

Si pensi alle violazioni degli obblighi di fatturazione (omissione o errata indicazione dell'imponibile o della imposta nel documento emesso) e registrazione (omessa o infedele) delle operazioni imponibili, la cui regolarizzazione, mediante ravvedimento, consente l'applicazione di una sanzione ridotta al 12,5% della sanzione minima dovuta (pari al 100% della imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato), se eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Ad esempio

Una omessa fatturazione avvenuta nel 2012, deve essere sanata entro il 30 settembre 2013, e comunque prima della presentazione della dichiarazione IVA per il 2012 che dovrà includere l'IVA relativa alla fattura omessa.

Ma il ravvedimento è applicabile anche alle violazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili o esenti, le quali sia che rilevino, sia che non rilevino ai fini della determinazione del reddito, sono ravvedibili rispettivamente con applicazione della sanzione ridotta del 12,5% del minimo (pari al 5% dell'imponibile non documentato) o con applicazione di una sanzione ridotta eguale a 32,3 euro (1/8 della sanzione minima pari a 258 euro), in ogni caso entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di compimento della violazione.

Una menzione, infine, merita il ravvedimento applicabile in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta dovuta (in acconto o a saldo), che consente la riduzione delle sanzioni al 3% dell'importo non versato, (ovvero 1/10 della sanzione minima dovuta, pari al 30% dell'importo non versato) se eseguito entro 30 giorni dalla violazione.

Si ricorda peraltro che a questa fattispecie è applicabile il c.d. "ravvedimento sprint", che permette l'applicazione di una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

Ad esempio

Un contribuente che omette un versamento il 20 settembre 2013 e si "ravvede" (pagando l'imposta dovuta e gli interessi) il 25 settembre 2013, dovrà pagare una sanzione complessiva dell'1% (0,2% per 5 giorni di ritardo).

Copyright © - Riproduzione riservata